

La presente copia, in carta libera, ad uso amministrativo, è conforme all'originale agli atti del Comune.

Vigonovo,

26 MAG. 2016



Dr.ssa Silvia Nardo

Per approvazione e conferma del presente verbale, composto dall'instestazione, n. 5 facciate e n. 0 fogli allegati, si sottoscrivono:

IL PRESIDENTE  
F.to ZECCHINATO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
F.to NARDO



## COMUNE DI VIGONOVO PROVINCIA DI VENEZIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 23 MAGGIO 2016 ORE 16.00

Alla data ed ore suindicati, nella residenza municipale, per determinazione del suo Presidente, si riunisce la Giunta Municipale. Eseguito l'appello risultano:

440  
Copia della presente deliberazione viene:  
- affissa all'albo pretorio per 15 gg.  
consecutivi dal

26 MAG. 2016

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
F.to NARDO

		Presente	Assente
1.ZECCHINATO DAMIANO	Sindaco	X	
2.FOGARIN FILIPPO	Assessore		
3.DORO FRANCO	Assessore	X	
4.ZAMBOLIN DONATELLA	Assessore	X	
5.ZARAMELLA LORENZO	Assessore	X	

Partecipa alla seduta la Dr.ssa Silvia Nardo, Vicesegretario del Comune. Il Sindaco, riconosciuta la validità dell'adunanza, assuntane la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sui punti previsti all'ordine del giorno.

Conformemente al parere espresso in sede di proposta, si attesta, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00, la regolarità tecnica della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to ARRIGHI

**ESTRATTO N° 61 AD OGGETTO:**  
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA  
ACCORDO DECENTRATO ANNO 2015.

Conformemente al parere espresso in sede di proposta, si attesta, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00, la regolarità contabile della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
F.to ARRIGHI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, certifica che:

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000, il \_\_\_\_\_ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione, non essendo soggetta al controllo.
- la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Vigonovo,

IL SEGRETARIO COMUNALE



**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA  
ACCORDO DECENTRATO ANNO 2015.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Richiamato l'art. 5, comma 3, del CCDL 1/4/1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/01/2004, il quale disciplina tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI);

Visto l'art. 65 del D.Lgs. n. 150/2009 relativo all'adeguamento ed efficacia dei contratti integrativi vigenti;

Vista la propria precedente deliberazione n. 31 del 14.03.2016, esecutiva, mediante la quale sono state formulate direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la conduzione delle trattative per la conclusione dell'accordo decentrato economico per l'anno 2015, previa acquisizione di pareri favorevoli ANCI in ordine alle tematiche trattate;

Visto il verbale della seduta di contrattazione del 27 aprile 2016 e preso atto che in tale sede è stata raggiunta un'intesa sull'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo a valere per il 2015;

Vista pertanto la seconda pre-intesa sull'utilizzo delle risorse decentrate - Anno 2015, tra la delegazione trattante di parte pubblica e le rappresentanze sindacali sottoscritta in data 27 aprile 2016;

Vista la Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria al contratto decentrato integrativo 2015 per il personale non dirigente redatta da parte del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in data 2 maggio 2016, redatta in conformità agli schemi predisposti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, di cui alla Circolare n. 25 del 19/07/2012;

Richiamato il parere del Revisore unico dei conti datato 19 maggio 2016 che, assunto agli atti, prot. n. 6873, registra rilievi in ordine ai seguenti punti:

- "...la riunione del 27/04/2016 che ha portato alla definizione della "Seconda preintesa fra delegazioni trattanti" risulta svolta in assenza del Presidente della delegazione di parte pubblica...";
- "...indicazione del progetto di assistenza all'utenza da parte dell'Ufficio Tributi per il calcolo e il versamento dell'acconto TASI, attività che viene svolta presumibilmente nel periodo antecedente alla scadenza di giugno...";
- "...la ridefinizione dei contenuti afferenti ai progetti proposti ai dipendenti dell'ente, qui consistente in una riduzione dei progetti medesimi, ove ammessa, dal momento che viene deliberata ex post, avrebbe quanto meno richiesto la corrispondente eliminazione delle somme stanziare per i progetti stralciati...";
- progressioni economiche orizzontali: "...data in cui tale determinazione è avvenuta, il 4/11/2015, ovvero prima della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decentrato tra le delegazioni trattanti, datata 21/12/2015..."; "...utilizzo per la



*stesura della graduatoria, delle schede di valutazione riferite all'anno 2014" anno in cui le progressioni economiche orizzontali non potevano essere attivate dal punto di vista economico...";*

*- tabelle esplicative del rispetto dei vincoli di finanza pubblica "...incremento della percentuale di incidenza 2015 della spesa del personale rispetto alla media degli anni 2011, 2012 e 2013...";*

Osservato che:

*- in assenza del Segretario comunale le funzioni vengono svolte dal Vice Segretario dell'Ente giusto decreto sindacale n. 2 del 27/01/2014 con assunzione automatica delle funzioni allo stesso spettanti;*

*- il calcolo ed il versamento dell'acconto TASI può essere svolto anche in periodi successivi alla scadenza della prima rata annuale nei casi in cui il contribuente non abbia adempiuto ai propri obblighi fiscali entro il 16 di giugno;*

*- con deliberazione n. 5 del 18 gennaio 2016 la Giunta comunale aveva inteso eliminare gli aspetti oggetto di rilievo da parte del Revisore unico dei conti in sede di parere alla prima preintesa datata 27/12/2015, approvando la rettifica della decorrenza temporale di n. 2 dei n. 23 progetti complessivi già approvati con propria precedente deliberazione n. 74 in data 01/10/2015, confermando per l'attuazione degli stessi la somma complessiva in € 20.000,00 (oneri previdenziali ed assicurativi compresi), tenuto conto della complessità e della dilatazione oraria delle attività inerenti alle progettualità lavorative comprese nel periodo 01/10/2015 – 31/12/2015 che, comportanti l'accrescimento dei servizi esistenti, hanno dato luogo ad un correlato aumento sostanziale delle prestazioni di lavoro del personale coinvolto;*

*- con riferimento alle progressioni economiche orizzontali si rileva che con relazione trasmessa dal Nucleo di Valutazione Individuale Comunale, prot. 3427 in data 11.03.2016, si segnalava: "Richiamato il vigente C.D.I. – parte normativa che, sottoscritto definitivamente in data 19.10.2015, è stato sottoscritto in preintesa in data 29/12/2014;*

*Richiamato altresì il precedente C.D.I. – parte normativa – che, sottoscritto in data 08.09.2000 è rimasto in vigore (in applicazione di generale principio di ultrattività dei contratti collettivi) fino alla vigenza del C.D.I. successivo;*

*Rilevato che il C.D.I. datato 19.10.2015 all'art. 7 dispone i "Criteri generali per le progressioni economiche del personale dipendente all'interno della categoria" ricalcando i principi già espressi dal precedente C.D.I. all'art. 30;*

*Sottolineata la natura giuridica del contratto preliminare ed evidenziato come lo stesso obblighi le parti a stipulare il contratto definitivo del quale risultano già stabiliti gli elementi essenziali di contenuto e di forma;*

*Evidenziato come nel C.D.I. – parte economica – anno 2015, risultino compresi emolumenti a titolo di progressioni economiche orizzontali del personale aventi decorrenza 01.01.2015;*

*Assunto il prospetto riepilogativo delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità ex art. 31, comma 2, CCNL 22.01.2004 e rilevato come sia legittimamente contenuta la spesa destinata a Progressioni economiche orizzontali art. 17, c. 2, lett. b) CCNL 1/4/99, ad Indennità di comparto carico fondo art. 33 CCNL 22/01/2004 e a Fondo per il lavoro straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999;*

*Verificato che in ragione delle disposizioni contrattuali in vigore nel tempo i dipendenti fossero consapevoli che le valutazioni delle prestazioni individuali e dei*



*risultati raggiunti, potessero essere utilizzate ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali;*

*Si rileva come risultino legittimamente concluse le attività di attribuzione di progressioni economiche orizzontali, con decorrenza 01.01.2015, così come sottoscritte fra le delegazioni trattanti in data 23.07.2015 in applicazione dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, nonché dell'art. 9 del CCNL 11.4.2008, sulla base delle graduatorie formulate, in base alla valutazione delle prestazioni individuali e dei risultati raggiunti) determinata con la scheda del sistema di valutazione vigente, differenziata per categoria di appartenenza), operato da parte dei responsabili di area dell'ente per l'annualità 2014";*

Inoltre, preso atto che è venuta a mancare dal 2015 la sospensione prevista per tale istituto per il triennio 2011/2013 in attuazione dell'art. 9, commi 1 e 21, del D.L. 78/2010 e per l'anno 2014 ai sensi del DPR 4.09.2013 n. 122 e, verificata la possibilità di utilizzo di risorse aventi carattere di stabilità, è stata prevista l'attivazione di nuove progressioni orizzontali tenuto conto della disciplina prescritta dal C.D.I. - parte normativa - sottoscritto in data 08.09.2000, rimasto in vigore (in applicazione di generale principio di ultrattività dei contratti collettivi) fino alla vigenza del C.D.I. successivo sottoscritto definitivamente in data 19.10.2015 (con preintesa sottoscritta in data 29.12.2014), così come dei principi di cui all'art. 5 del CCNL del 31.03.1999 ed all'art. 9 del CCNL 11.04.2008; la decorrenza delle progressioni economiche orizzontali è stata prevista al 01.01.2015, tenuto conto che, in ragione delle disposizioni contrattuali in vigore nel tempo, i dipendenti fossero consapevoli che le valutazioni delle prestazioni individuali e dei risultati raggiunti, potessero essere utilizzate ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, così come da accordo sottoscritto fra le delegazioni trattanti in data 23.07.2015, nonché sulla base delle condotte assunte da ARAN e sui principi espressi da RGS.

- con riferimento alle tabelle esplicative del rispetto dei vincoli di finanza pubblica si rileva che con nota prot. 6907 del 18/04/2016 il Sindaco del Comune di Vigonovo ha richiesto parere alla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto - Corte dei Conti - Venezia - in ordine ad interpretazione dell'art. 1, comma 557, lett. a) della Legge 296/2006, tenuto conto che: *"Se infatti l'operazione di avviamento di nuovi processi di riorganizzazione, risultava legittimamente attivata nel corso del 2015 in ragione di un generale contenimento della spesa preventivata all'interno del valore medio della spesa del personale nel triennio 2011-2013, ora l'intervento della Deliberazione n. 27/2015 della Corte dei Conti - Sezione Autonomie, così come l'intercessione delle operazioni di riaccertamento ordinario (con la conseguente riduzione della spesa corrente in applicazione degli stringenti principi contabili applicati alla contabilità finanziaria), hanno determinato lo sfondamento dei nuovi vincoli in materia di incidenza percentuale della spesa del personale sulla spesa corrente annuale. Il problema, si ribadisce, sembra quello di potere armonizzare il principio generale di esigibilità degli emolumenti da parte di un personale dipendente che ha adempiuto alle prestazioni lavorative (di cui ai progetti di miglioramento della performance organizzativa così come approvati con atti amministrativi dell'ente), con l'obbligo di ridurre annualmente l'incidenza percentuale delle spese di personale (che si ribadisce, nel caso di specie permane ad essere contenuta entro il valore medio della spesa del personale nel triennio 2011-2013), rispetto alle spese correnti. Le operazioni di riaccertamento ordinario, operate entro la data del 31 marzo 2016, hanno determinato una sensibile contrazione dell'importo totale della spesa corrente dell'annualità 2015 che alla*



*data attuale non appare più in grado di contenere l'incidenza percentuale di una spesa del personale che, in ragione di applicazione di avanzo di amministrazione vincolato, aumenta conseguentemente il proprio valore complessivo. La recentissima delibera n. 14/2016 della Corte dei Conti – Sezione Autonomie – è intervenuta a chiarire le modalità di calcolo di tale rapporto fra valori, rilevando che il parametro da prendere a riferimento, da intendersi in senso statico, non possa essere depurato delle spese di natura eccezionale o non ricorrente che siano dovute a scelte discrezionali degli enti facendo riferimento, in particolare, alle ipotesi di riduzione della spesa corrente in misura maggiore alla contrazione della spesa di personale dovuto all'affidamento all'esterno di servizi produttivi prima gestiti in economia. Purtroppo, come già premesso, tale deliberazione non ha illustrato la posizione di quegli enti che nel denominatore (spesa corrente) del triennio 2011-2013 riportano spese di natura eccezionale o non ricorrente che non sono dovute a scelte discrezionali dell'ente, quanto piuttosto (il riferimento è quello all'annualità 2013) ad una diversa interpretazione normativa della tariffa sui rifiuti e servizi (art. 14 D.L. 201/2011 e s.m.i.) e ad una conseguente iscrizione nel bilancio annuale della spesa e dell'entrata alla stessa riferentesi. Il riferimento è posto infatti nei confronti di quegli enti nei cui bilanci non risultava e non risulta presente tale spesa e tale entrata in ragione di applicazione di differenti metodologie di gestione del ciclo dei rifiuti (prima TIA e quindi TARIP). Le ripercussioni risultano chiarissime dato che il valore complessivo in questione risulta pari a poco meno della metà del totale delle spese correnti annuali di un ente medio-piccolo: l'incidenza percentuale della spesa del personale sulla spesa corrente annuale pari a circa il 30% per gli anni 2011 e 2012, passa ad essere del 20% per l'anno 2013 (con una contrazione percentuale sul triennio di quasi 4 punti). Sottolineato che nessuna decisione di esternalizzazione di servizi sia stata adottata da parte di questi enti, e che quindi nessuna conseguente misura di riduzione e rideterminazione della dotazione organica potesse essere legittimamente ammessa, risulta necessario avanzare proposta di parere in ordine all'applicazione di un generale principio di omogeneità fra valori di riferimento, con proposta di esclusione della spesa relativa al servizio di gestione dei rifiuti dalla spesa corrente dell'anno 2013 e conseguente rideterminazione del valore medio, al fine di precludere gli effetti fortemente negativi ricadenti sulla spesa di personale”.*

Visto l'art. 40 del D.lgs. 165/2001, come modificato dal D.lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali destinano risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa;

Visto l'art. 5 del CCNL regioni-autonomie locali del 1.4.1999, recante *Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo*;

Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 48 in data 8 giugno 2015 è stato approvato il piano della performance per l'anno 2015;

Richiamate le determinazioni n. 1 del 07 gennaio 2015 e n. 193 del 21 dicembre 2015 con le quali è stato provvisoriamente costituito il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2015”;

Ritenuto di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2015 in ragione di criterio generale di esigibilità degli emolumenti da parte del personale dipendente che ha adempiuto alle prestazioni lavorative;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49 del T.U. EE.LL.;

Con voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

Di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente richiamato.

Di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'accordo relativo all'erogazione delle risorse decentrate ai dipendenti relativa all'anno 2015, definito in sede di accordo tra la Delegazione Trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali in data 21 dicembre 2015;

Di dare atto che con nota prot. 6907 del 18/04/2016 il Sindaco del Comune di Vigonovo ha richiesto parere alla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto – Corte dei Conti – Venezia – in ordine ad interpretazione dell'art. 1, comma 557, lett. a) della Legge 296/2006, con conferma degli adempimenti conseguenti;

Di dare atto che copia del contratto collettivo decentrato dovrà essere trasmesso in copia all'ARAN entro cinque giorni dalla sua sottoscrizione e pubblicato sul sito del Comune alla sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

Con successiva e separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano:

### **DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Dec. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI VIGONOVO (VE)

19 MAG 2016  
Prot. N. 0006873  
Cat. ... Cl. ... Fosc. ...

Parere del Revisore dei Conti su seconda ipotesi accordo decentrato integrativo anno 2015

Al Revisore dei Conti sono stati trasmessi in data 04/05/2016 il documento denominato "Seconda preintesa fra delegazioni trattanti", datato 27/04/2016, e la "Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria al contratto decentrato integrativo 2015 per il personale non dirigente", datata 02/05/2016 e sottoscritta dal Responsabile dell'area Economico-Finanziaria del Comune Dott. Fabio Arrighi. Il presente parere è il secondo sull'ipotesi di contratto decentrato integrativo 2015 per il personale non dirigente, facendo seguito al precedente parere del 13/01/2016 al quale si rimanda per i relativi contenuti.

Il Revisore dei Conti procede all'esamina della normativa e della documentazione.

L'art. 5, comma 3, del CCNL 01.04.1999, così come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004, demanda all'organo di revisione il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata. L'art. 40bis del comma 1 del D.Lgs. 165/2001 dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'organo di controllo.

La costituzione del fondo per l'anno 2015, regolata dalla normativa contrattuale è stata quantificata con determinazione n. 1 del 07/01/2015 con il parere favorevole del Revisore dei Conti e con determinazione n. 193 del 21/12/2015, entrambe del Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria.

In merito alla ipotesi di accordo decentrato integrativo per il 2015 e al contenuto della documentazione collegata ricevuta, quest'ultima, in data 16/05/2016, il Revisore rileva quanto segue:

- preliminarmente si rileva che la riunione del 27/04/2016 che ha portato alla definizione della "Seconda preintesa fra delegazioni trattanti" risulta svolta in assenza del Presidente della delegazione di parte pubblica, ovvero del Segretario Comunale Dott.ssa Chiara Torre. Assenza che ha comportato, come è ovvio, la mancata sottoscrizione da parte del Presidente dell'ipotesi di accordo medesimo. Tale fatto si ritiene sia in contrasto con quanto indicato dall'Aran in una propria pubblicazione guida del marzo 2013, nella quale si legge fra l'altro: *"Il presidente della delegazione trattante, che rappresenta l'ente ed esprime l'indirizzo unitario della delegazione, conduce personalmente la trattativa in tutte le sue fasi e stipula l'ipotesi di contratto integrativo...Non è richiesta la firma di tutti i componenti della delegazione trattante*

*né per l'ipotesi di accordo né per la sottoscrizione definitiva. Tale adempimento spetta comunque al presidente, che si assume una specifica responsabilità in materia...Per la delegazione di parte pubblica la firma (sull'ipotesi di accordo decentrato integrativo) è apposta solo dal presidente".*

- nell'anno 2014 non sono state applicate decurtazioni in quanto il fondo era già non superiore rispetto al limite allora vigente riferito al fondo 2010; come si evince dalla Sezione III della "Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo 2015 per il personale non dirigente", il fondo è rimasto costante nel suo ammontare dal 2010 al 2014 non essendo intervenuta variazione quantitativa di personale; di conseguenza non vengono apportate decurtazioni nemmeno al fondo 2015;
- relativamente alla parte stabile, il fondo 2015 non supera quello del 2010;
- relativamente agli incrementi della parte variabile disciplinati dall'art. 15 comma 2 del C.C.N.L. 01.04/1999 e dall'art. 4 commi 2,3 e 6 del C.C.N.L. 09/05/2006 si prende atto della certificazione rilasciata in data 12/01/2016 dal Nucleo di Valutazione Monocratico Comunale, nella persona dell'Avvocato Vincenzo Sansalone, che attesta il rispetto delle condizioni per l'applicazione di detti incrementi;
- l'Ente, con propria delibera di Giunta comunale n. 74 dell'01/10/2015, ha individuato risorse variabili aggiuntive per € 20.000,00 da destinare al finanziamento di progetti riconducibili a obiettivi di miglioramento della performance organizzativa o di attivazione di nuovi processi o diverse modalità di gestione dei servizi; tale quantificazione è correlata alla rilevanza dei risultati attesi ed al maggiore impegno richiesto al personale coinvolto. Su tale componente giuridico - economica della parte variabile del fondo integrativo dei dipendenti, l'organo di revisione si era così espresso nel proprio parere del 13/01/2016 (di cui si riporta uno stralcio in differente carattere di stampa):  
"...dalla lettura della menzionata delibera di Giunta, si rileva che in relazione al "Servizio di assistenza, consulenza e conteggio in acconto e saldo TASI 2015", vengono previsti quali tempi di effettuazione del servizio il periodo "dal 02/04/2015 al 16/06/2015 per il conteggio TASI in acconto e dal 02/11/2015 al 16/12/2015 per il conteggio TASI a saldo". Allo stesso modo in relazione ai "Servizi di vigilanza alla viabilità - Controlli straordinari diurni e serali", viene indicato lo svolgimento del "servizio serale di pattugliamento del territorio finalizzato alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica ....nei mesi di settembre e ottobre con orario 18.00 - 22.00.....(omissis).....Nel mese di settembre, durante i festeggiamenti delle sagre paesane di Tombelle e Vigonovo si prevede detto servizio per

tutte le sere della manifestazione in considerazione della particolarità dell'evento in cui si potrebbero verificare criticità sia dal punto di vista della viabilità che di pubblica sicurezza". Ebbene, per entrambi detti progetti, disciplinati dall'art. 15 comma 5 del C.C.N.L. 01/04/1999, con la propria delibera 74 dell'01/10/2015 la Giunta stabilisce specifici progetti di produttività finalizzati allo svolgimento di obiettivi particolari ritenuti prioritari ed utili alla cittadinanza e però individua servizi che, per una parte, si sono già svolti nei mesi precedenti. Tale circostanza è in contrasto con quanto previsto dalla normativa e con quanto indicato a più riprese da fonti quali la Corte dei Conti, l'Aran ed altri, secondo le quali le risorse aggiuntive a questo titolo devono essere individuate e quantificate preventivamente al loro svolgimento e inserite negli strumenti di programmazione e di bilancio dell'ente".

A seguito di tale rilievo, la Giunta comunale con propria deliberazione n.5 del 18/01/2016 ha disposto lo stralcio dei progetti con data di svolgimento antecedente alla data di emanazione della delibera di Giunta n.74 dell'01/10/2015, confermando tuttavia lo stanziamento di euro 20.000,00 (oneri previdenziali ed assicurativi compresi) a remunerazione di tali progetti.

Si segnala innanzitutto che nel deliberato dell'atto di Giunta n.5 del 18/01/2016 permane (a pag. 20) l'indicazione del progetto di assistenza all'utenza da parte dell'Ufficio Tributi per il calcolo e il versamento dell'acconto TASI, attività che viene svolta presumibilmente nel periodo antecedente alla scadenza di giugno; tale indicazione di progetto è tale e quale indicata anche nella Relazione illustrativa e Relazione tecnico - finanziaria. Ciò detto, è opinione di chi scrive che la ridefinizione dei contenuti afferenti ai progetti proposti ai dipendenti dell'ente, qui consistente in una riduzione dei progetti medesimi, ove ammessa, dal momento che viene deliberata ex post, avrebbe quanto meno richiesto la corrispondente eliminazione delle somme stanziate per i progetti stralciati. Questo non è avvenuto, e nella delibera viene confermato lo stesso importo di euro 20.000,00 (oneri previdenziali ed assicurativi compresi), ridefinendo di fatto a posteriori l'onere a carico dell'ente per la realizzazione di un diverso "quantitativo" di progetti. Quindi i progetti che permangono, od eventualmente alcuni di essi, vengono ad assumere una remunerazione maggiore rispetto a quella che era stata loro riconosciuta in sede di delibera di Giunta n.74 dell'01/10/2015. E questo, come già detto, viene deciso dall'organo di governo in un momento, il 18/01/2016, data della delibera di Giunta n.5, in cui il periodo di svolgimento dei progetti si è già concluso. Vengono quindi ancora una volta disattese, a parere di chi scrive, le prescrizioni in tema di progetti ex art. 15 comma 5 del CCNL 01/04/1999.

- nella parte stabile del fondo vengono previste progressioni economiche orizzontali con decorrenza 01/01/2015. Su tale componente del fondo integrativo del personale dipendente, nel parere espresso lo scorso 13/01/2016 veniva rilevato quanto segue: "Relativamente a

tale previsione si rileva che il C.C.D.I., che all'art. 7 dispone i "Criteri generali per le progressioni economiche del personale dipendente all'interno della categoria", è datato 19/11/2015. Ad oggi, 13 gennaio 2016, non risulta completato l'iter procedurale relativo alla assegnazione di tali progressioni economiche orizzontali; in particolare, viene riferito dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria del Comune, Dott. Fabio Arrighi, che non è ancora stata definita ed approvata la graduatoria dei beneficiari di tale istituto contrattuale. Si ritiene quindi, sulla scorta anche di diversi pronunciamenti dottrinali, fra i quali la Ragioneria Generale dello Stato e l'Aran, che la decorrenza delle progressioni economiche orizzontali non possa essere fatta risalire al 01/01/2015 se ancora all'inizio del 2016 non si è addivenuti alla valutazione del personale e all'approvazione della graduatoria. Non si è inoltre sin qui giunti alla sottoscrizione definitiva dell'accordo sulla contrattazione integrativa per l'anno 2015. Si ricorda poi che l'Aran evidenzia la necessità che tutti i dipendenti sappiano, all'inizio del periodo, che saranno effettuate valutazioni finalizzate alle progressioni, in modo da poterne tener conto nei propri comportamenti concreti per cercare di raggiungere questo obiettivo."

Successivamente al rilascio del predetto parere, l'organo di revisione, in data 22 febbraio 2016, ha partecipato ad una riunione convocata dal Presidente della delegazione trattante di parte pubblica nonché segretario comunale Dott.ssa Chiara Torre, presente essa stessa, a cui hanno preso parte anche l'Assessore con delega al personale Sig. Franco Doro e il componente unico dell'Organismo di Valutazione Avv. Vincenzo Sansalone. Durante la riunione, come riportato nel verbale, il Revisore ha dato lettura ai convenuti di quanto indicato dall'Aran nel proprio documento del 15/04/2014 ad oggetto: *"Decorrenza progressioni economiche orizzontali e diverso utilizzo delle somme stanziare"*. In detto documento si legge fra l'altro: *"...si conferma che non è possibile retrodatare la decorrenza delle progressioni anteriormente al primo gennaio dell'anno di riferimento...Su tale aspetto si è espresso anche il Dipartimento della funzione pubblica che con un apposito parere, condiviso anche dalla Ragioneria Generale dello Stato, precisa espressamente che per "anno di riferimento" deve intendersi quello nel quale risulta approvata la relativa graduatoria"*.

A seguito di richiesta scritta del 12/05/2016 da parte dell'organo di controllo che chiedeva se da gennaio 2016 al momento della richiesta del corrente mese, l'ente avesse provveduto a tale adempimento, è giunta risposta a mezzo posta elettronica in data 16/05/2016 con l'invio in allegato della determinazione n.160 del 04/11/2015 del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria Dott. Fabio Arrighi ad oggetto "Personale dipendente. Progressioni economiche orizzontali". Nell'atto viene determinato di attribuire la progressione economica orizzontale con decorrenza 01/01/2015 a dodici dipendenti indicati per numero di matricola, con indicazione

delle categorie lavorative di provenienza e di destinazione e senza indicazione del punteggio conseguito. Il Revisore dei Conti prende atto dell'emanazione di tale determinazione per la quale rileva dall'albo pretorio on line la sua pubblicazione con numero 948, data inizio pubblicazione 17/11/2015, data fine pubblicazione 27/11/2015.

Di tale determinazione l'organo di controllo evidenzia due aspetti. Il primo riguarda la data in cui tale determinazione è avvenuta, il 04/11/2015, ovvero prima della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decentrato tra le delegazioni trattanti, datata 21/12/2015, in un momento cioè in cui ancora non vi era definitività nella trattativa tra le parti. Il secondo riguarda l'utilizzo per la stesura della graduatoria, delle schede di valutazione riferite all'anno 2014, anno in cui le progressioni economiche orizzontali non potevano essere attivate dal punto di vista economico. Su questo secondo aspetto si prende atto di quanto riportato nella "Seconda preintesa fra delegazioni trattanti" e nella Relazione illustrativa e Relazione tecnico - finanziaria, ovvero di quanto contenuto nella relazione del Nucleo di Valutazione Individuale Comunale, protocollo 3427 del 11/03/2016, che qui si riporta: "Verificato che in ragione delle disposizioni contrattuali in vigore nel tempo i dipendenti fossero consapevoli che le valutazioni delle prestazioni individuali e dei risultati raggiunti potessero essere utilizzate ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali; si rileva come risultino legittimamente concluse le attività di attribuzione di progressioni economiche orizzontali, con decorrenza 01.01.2015, così come sottoscritte fra le delegazioni trattanti in data 23.07.2015 in applicazione dell'art.5 del CCNL del 31.03.1999, nonché dell'art.9 del CCNL 11.4.2008, sulla base delle graduatorie formulate, in base alla valutazione delle prestazioni individuali e dei risultati raggiunti determinata con la scheda di valutazione vigente, differenziata per categoria di appartenenza, operato da parte dei responsabili di area dell'ente per l'annualità 2014".

- nelle tabelle esplicative del rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa per il personale contenute nella Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria, viene evidenziata l'incidenza percentuale della spesa del personale sulla spesa corrente e ne viene fatto il raffronto con l'analogo rapporto riferito alla media degli anni 2011, 2012 e 2013. La risultanza di tale raffronto mostra un incremento della percentuale di incidenza 2015 della spesa del personale rispetto alla media del triennio di riferimento. In contrasto quindi con quanto prescritto in tema di vincoli alla spesa del personale dall'art.1 commi 557 e 557 quater della legge 296/2006.

Su questo aspetto si ritiene non applicabile il calcolo dei predetti rapporti dopo aver sottratto alla spesa corrente del 2013 il valore della spesa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, come proposto nella Relazione illustrativa e tecnico - finanziaria. L'individuazione da parte della norma di un triennio da assurgere a parametro di riferimento anziché di un singolo anno, tende ad attenuare le naturali oscillazioni di valori che si verificano da un esercizio all'altro. Su tale questione è intervenuta recentemente la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con la

delibera n.16 del 02/05/2016. Nel pronunciamento i magistrati affermano tra l'altro: "Il comma 557-quater, da riferire, ad avviso della Sezione, esclusivamente all'obbligo di riduzione della spesa del personale, costituisce la base normativa che consente, a decorrere dall'esercizio 2014, di procedere alla predetta riduzione di spesa (Sezione delle autonomie, deliberazioni n. 25/SEZAUT/2014/QMIG e n. 27/SEZAUT/2015/QMIG). Secondo tale richiamato orientamento, la norma in esame ancora la riduzione della spesa del personale ad un parametro temporale fisso e immutabile, individuato nel valore medio di spesa del triennio antecedente alla data di entrata in vigore dell'art. 3, comma 5-bis, del d.l. n. 90/2014, ossia del triennio 2011/2013, caratterizzato da un regime vincolistico - assunzionale e di spesa - più restrittivo. La novella legislativa, come rilevato anche dalla remittente Sezione Veneto (deliberazione n. 246/2016/QMIG), ha, quindi, individuato in modo esplicito, diversamente da quanto avveniva in precedenza, la base di spesa da prendere a riferimento ai fini della riduzione della spesa di personale. Essa va assicurata rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali. Tale soluzione normativa presenta anche un indubbio favor per gli Enti locali, poiché "le eventuali oscillazioni di spesa tra un'annualità e l'altra, anche se causate da contingenze e da fattori non controllabili dall'ente, trovano fisiologica compensazione nel valore medio pluriennale e nell'ampliamento della base temporale di riferimento"(deliberazione n. 25/SEZAUT/2014/QMIG).

Nelle conclusioni la Corte afferma poi il seguente principio di diritto: "Con riferimento al parametro dell'art. 1, comma 557, lett. a), l. n. 296/2006, non è possibile, in mancanza di norme espresse, depurare il denominatore del rapporto spesa di personale/spesa corrente dalle spese di natura eccezionale o, comunque, non ricorrenti che siano dovute a scelte discrezionali degli enti".

Tutto ciò rilevato, il Revisore dei Conti del Comune di Vigonovo,

raccomandato, ancora una volta,

- di evitare ritardi sistematici di sottoscrizione degli accordi che si possano tradurre in un difetto di programmazione e si possano determinare dubbi di legittimità per le erogazioni effettuate senza una norma contrattuale di contrattazione decentrata;

ricordato

- che la quantificazione delle risorse del fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 è affidata alla responsabilità dei singoli enti che vi devono provvedere con correttezza e buona fede, nel rispetto delle regole fissate dallo stesso art. 15. Qualora l'ente dovesse riconoscere un proprio errore nel procedimento di calcolo e di quantificazione delle singole voci, si ritiene che gli stessi criteri di correttezza e buona fede devono consigliare un intervento correttivo per conseguire un risultato coerente con le clausole negoziali;

- che nel caso in cui l'ente abbia operato maggiori incrementi rispetto a quelli possibili, questi ultimi dovranno essere recuperati con sollecitudine;

esprime, per quanto di sua competenza e per i rilievi esposti, parere non favorevole sull'ipotesi di accordo decentrato integrativo 2015 ("Seconda preintesa fra le delegazioni trattanti") così come gli è stato sottoposto.

In data 19/05/2016

Il Revisore dei Conti

Dott. Roberto Bertagnin

Handwritten signature of Roberto Bertagnin in black ink, written in a cursive style.